

STATUTO

**LA VOCE DEL SILENZIO -
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIBO VALENTIA VV VIA II^ TRAV. E.
PAPARO 2

Numero REA: VV - 162600

Codice fiscale: 02840220798

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-03-2012 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" all'atto Repertorio n.63923 Raccolta n.27026 ---	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	<u>"LA VOCE DEL SILENZIO - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."</u>	
	TITOLO I.	
	ART. 1.	
	Costituzione e Denominazione	
	-- E' costituita, ai sensi degli articoli 2519 2^ comma del	
	codice civile, una società cooperativa sociale	
	<u>"LA VOCE DEL SILENZIO - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."</u>	
	La società cooperativa sarà iscritta a cura degli amministra-	
	tori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del codice	
	civile presso il quale verranno depositati annualmente i pro-	
	pri bilanci.	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente, ai sensi del ripetu-	
	to art. 2512 del codice civile, in quanto:	
	svolge l'attività prevalente in favore dei soci, consumatori	
	o utenti di beni o servizi;	
	si avvale prevalentemente nello svolgimento della sua atti-	
	vità delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di	
	beni e servizi dei soci;	
	possiede i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente	
	in quanto opera secondo i principi ed osserva i divieti in-	
	derogabili previsti dall'art. 2514 del codice civile, e	
	precisamente:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	

	all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	vamente versato;	
	b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri.	
	c) In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà de-	
	volvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	ART.2.	
	Norme applicabili.	
	Alla presente cooperativa si applicano,inoltre, le disposi-	
	zioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381 art. 1, comma 1	
	lettera B, in tema di cooperative sociali;	
	ai sensi dell'art.111 septies delle norme di attuazione del	
	codice civile, indipendentemente dai requisiti di cui al-	
	l'art. 2513 del codice civile, la Cooperativa si considera a	
	mutualità prevalente con qualifica di "O.N.L.U.S.", ex legge	
	662/1996.	
	Art. 3.	
	Sede.	
	La società ha sede nel Comune di VIBO VALENTIA.	
	L'eventuale cambio d'indirizzo nel detto Comune non comporta	
	modifica dell'atto costitutivo.	

	Spetta all'assemblea dei soci decidere sul trasferimento del-	
	la sede in Comune diverso di quello sopra indicato.	
	ART. 4.	
	Durata.	
	La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre	
	2050 (duemilacinquanta). Potrà essere prorogata con delibera-	
	zione dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso	
	per i soci dissenzienti.	
	ART.5.	
	A)	
	Scopo Mutualistico e attività sociali.	
	La cooperativa, che non ha finalità di lucro, ai sensi della	
	legge 08/11/1991 n° 381 art.1, lett. b), si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità, l'integrazione so-	
	ciale dei cittadini, attraverso la promozione di iniziative	
	nei servizi sociali atte all'inserimento di soggetti svantag-	
	giati nel mondo del lavoro. Per il raggiungimento degli scopi	
	indicati, la Cooperativa potrà eventualmente impegnarsi ad	
	integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportu-	
	nità - la propria attività con quella di altre società coope-	
	rative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre orga-	
	nizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	- In relazione a ciò la Cooperativa potrà gestire stabilmente	
	o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, servizi a	
	favore di persone con disagi psichiatrici e psico-sociali ed	

	in generale con difficoltà di inserimento e reinserimento so-	
	ciale (ex detenuti, immigrati, persone con problemi relativi	
	alla dipendenza da sostanze psicoattive, minori a rischio,	
	ragazze madre, donne vittime di abusi...)	
	Dunque scopo della Cooperativa sarà:	
	- a) promuovere e sviluppare la cultura della solidarietà	
	dell'accoglienza per favorire una maggiore integrazione dei	
	soggetti;	
	- b) ridurre gli spazi di emarginazione e di isolamento so-	
	ciali dei soggetti;	
	c) alleviare il carico funzionale delle famiglie e rispondere	
	ai bisogni di appoggio domiciliare della stessa;	
	d) inserire persone con disagi psichiatrici, psico-sociali e	
	portatori di handicap nel mondo lavorativo.	
	Le attività che possono essere gestite dalla Cooperativa sono	
	le seguenti:	
	- sensibilizzazione della comunità locale con lo scopo di	
	renderla più disponibile all'accettazione delle persone svan-	
	taggiate e deboli;	
	- centri di riabilitazione psichiatrica;	
	- centri di accoglienza e socializzazione;	
	- servizi di assistenza domiciliare;	
	- assistenza infermieristica e sanitaria svolta nei centri di	
	servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da	
	enti pubblici o privati;	

	- servizi integrati per residenze protette;	
	- coinvolgimento degli enti pubblici istituzioni per la tute-	
	la delle persone deboli e svantaggiate e per l'affermazione	
	dei loro diritti;	
	- formazione e consulenza.	
	La Cooperativa può, inoltre, svolgere:	
	-ogni altra operazione collegata all'oggetto sociale o comun-	
	que diretta al perseguimento degli scopi sociali;	
	- tutte le attività ritenute necessarie o utili per l'attua-	
	zione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi sopraindicati la Cooperati-	
	va è, altresì, tenuta a stipulare accordi o collaborazioni	
	promuovendo e aderendo ai consorzi e ad altre organizzazioni	
	frutto dell' associazionismo cooperativo.	
	-Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la cooperativa -	
	nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, potrà	
	compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commer-	
	ciali ed industriali ritenute necessarie o utili dall'organo	
	amministrativo per il raggiungimento dell'oggetto sociale o	
	comunque attinenti, secondarie e strumentali al medesimo,	
	con esclusione di qualsiasi attività riservata a norma di	
	leggi vigenti.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ed an-	

	che mediante l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della L. 31.1.1992, n° 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	--La Cooperativa può operare anche con i terzi (art.2521 c.c.	
	2^ comma).	
	B)	
	La Cooperativa,inoltre, per la sua qualifica di O.N.L.U.S.:	
	a) svolge l'attività nei settori di cui al numero 1 , comma	
	1, lettera a) del DPR n.460/1997 art. 10;	
	b) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;	
	c) osserva il divieto di svolgere attività diverse da quelle	
	menzionate alla lettera A) ad eccezione di quelle ad esse di-	
	rettamente connesse;	
	d) osserva il divieto di distribuire anche in modo indiretto,	
	utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale	
	durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destina-	
	zione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano	
	effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o	
	regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;	
	e) osserva l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di	
	gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o	
	di quelle ad esse direttamente connesse;	
	f) osserva l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'orga-	
	nizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa,	

	ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai	
	fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di	
	cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996	
	n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	
	g) osserva l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto an-	
	nuale;	
	h) persegue la disciplina uniforme del rapporto sociale e	
	delle modalità associative volte a garantire l'effettività	
	del rapporto medesimo, escludendo espressamente la tempora-	
	neità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo	
	per i soci o partecipanti maggiori di età il diritto di voto	
	per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei	
	regolamenti e la nomina degli organi sociali della società.	
	TITOLO II	
	Art. 6.	
	La Cooperativa aderisce, accettandone lo Statuto, alla Con-	
	federazione Cooperative Italiane ed agli organismi provincia-	
	li e regionali della stessa nel cui circoscrizione si trova	
	la propria sede.	
	Titolo III	
	ART 7.	
	Soci.	
	Il numero dei soci è illimitato; comunque non inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci di-	

	viene inferiore al minimo di legge esso deve essere integrato	
	nel termine massimo di un'anno, trascorso il quale la coope-	
	rativa si scioglie.	
	-----I soci si distinguono in soci cooperatori e soci sov-	
	ventori:	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dal-	
	l'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive mo-	
	dificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento	
	dei lavoratori della cooperativa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-	
	mentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto	
	salvo il diritto alla riservatezza;	
	b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmen-	
	te capaci di agire e che abbiano una capacità professionale	
	nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o	
	che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie	
	per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà;	
	d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui sta-	
	tuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n.	
	381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività del-	

	le cooperative sociali.	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantag-	
	giate gli invalidi psichici e sensoriali, ex degenti di ospe-	
	dali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamen-	
	to psichiatrico ed in generale con difficoltà di inserimento	
	e reinserimento sociale (ex detenuti, immigrati, persone con	
	problemi relativi alla dipendenza da sostanze psicoattive,	
	minori a rischio, ragazze madre, donne vittime di abusi.....)	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse,	
	durante la vita della società, al disotto della percentuale	
	del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune i-	
	niziative per ripristinare la percentuale di legge entro il	
	termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della so-	
	cietà.	
	I soci cooperatori concorrono alla gestione dell'impresa par-	
	tecipando alla formazione degli organi sociali e alla defini-	
	zione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.	
	Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-	
	cipano al rischio d'impresa.	
	I soci cooperatori persone fisiche si distinguono in:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono	

	i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la lo-	
	ro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi so-	
	ciali, mettendo a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali, in rapporto allo stato di attività e al volume di la-	
	voro disponibile.	
	I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	2) i soci volontari, persone fisiche che prestano la loro at-	
	tività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.	
	3) Soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indiretta-	
	mente dei servizi della cooperativa.	
	SOCI SOVVENTORI:-----Soci sovventori sono quelli che parteci-	
	pano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o potenziamento aziendale e dei quali infra si	
	dirà.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche o affini o participa-	
	no a società che, per l'attività svolta, si trovano in effет-	
	tiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Art. 8.	

	(Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale di seguito riportata.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti, delibera sulla domanda secondo criteri non discri-	
	minatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività e-	
	conomica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione	
	alla prima riunione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art.9	
	(Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	

	lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda-	
	ta alla Cooperativa.	
	Art. 10.	
	(Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 11.	
	(Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere	
	al Collegio arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	

	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre-	
	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda.	
	Art. 12.	
	(Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del	

	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme do-	
	vute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 42 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13.	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrati-	
	vo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio	
	arbitrale.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	

	Art. 14.	
	(Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, ai sensi di legge, la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 15.	
	(Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di legge..	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi se provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società possono subentrare nella partecipazione del socio de-	
	ceduto, previa deliberazione dell'Organo amministrativo che	
	ne accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal presente	
	statuto e dalla legge.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.	
	14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione.	
	Art. 16.	
	Termini di decadenza, limitazioni al rimborso:	
	responsabilità dei soci cessati.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	

	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV.	
	Art. 17.	

	(Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 18.	
	(Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di euro 500,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a 10.	
	Art. 19.	
	(Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	

	Art. 20.	
	(Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	

	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 21.	
	(Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote	
	a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V.	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 22.	
	(Elementi costitutivi)	

	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da quote del valore nominale di euro 25,00. La quota	
	complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superio-	
	re ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci.	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	f) da liberalità, sussidi, sovvenzioni e provvidenze da pub-	
	blici e privati, e da qualsiasi apporto di terzi destinati al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	g) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o potenziamento aziendale.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 23.	

	(Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione degli Amministratori.	
	La partecipazione del socio cooperatore non può essere ogget-	
	to di trasferimento per atto tra vivi, salvo che la cessione	
	sia preventivamente autorizzata dagli amministratori. Conse-	
	guentemente, la cessione non autorizzata non produce effetto,	
	né nei rapporti tra le parti, né nei confronti della società.	
	Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale	
	termine l'autorizzazione si intende negata.	
	La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione	
	deve essere motivata, in relazione all'assenza in capo al	
	cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, al-	
	l'interesse sociale ed allo spirito della forma cooperativa,	
	sulla base di indirizzi votati dall'assemblea dei soci. E'	
	fatta salva la possibilità per gli amministratori di proporre	
	al socio che intende alienare altro acquirente gradito.	
	Spetta al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530, ultimo	
	comma, del codice civile, il diritto di recedere liberamente	
	dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto	
	di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi	
	due anni dall'ingresso del socio in società.	
	Art. 24.	

	(Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	-- Fermo restando i divieti e le limitazioni di cui al-	
	l'art.10 del D.LGS n.460/1997, di distribuire anche in modo	
	indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o	
	capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o	
	siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, sta-	
	tuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria	
	struttura, l'assemblea della Cooperativa delibera sulla de-	
	stinazione degli utili annuali, destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) alla realizzazione delle attività istituzionali della coo-	
	perativa Onlus e di quelle ad essa direttamente connesse;	

	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente (art. 2514 I^ comma lettera a).	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 25.	
	(Ristorni)	
	Nel rispetto della normativa vigente, del presente statuto e	
	dell'apposito regolamento, l'assemblea, in sede di approva-	
	zione del bilancio, può destinare a ristorni una parte dei	
	residui attivi annuali. Questa parte si determinerà in esclu-	
	siva relazione ed in proporzione alla qualità e quantità de-	
	gli scambi mutualistici.	
	In apposito regolamento si determineranno le modalità con cui	
	assegnare i ristorni ai singoli soci, facendo riferimento ai	
	criteri della qualità e della quantità del lavoro prestato e	
	comunque la somma da attribuire ad ogni singolo socio coope-	

	ratore non potrà mai essere superiore al 30% della retribu-	
	zione annua dallo stesso ricevuta.	
	I ristorni potranno essere corrisposti ai soci in numerario o	
	mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, anche	
	in deroga al limite massimo stabilito dal presente statuto o	
	dalla legge.	
	TITOLO VI.	
	Art. 26.	
	ORGANI DELLA COOPERATIVA.	
	Sono organi della Cooperativa:	
	1) L'assemblea dei soci;	
	2) Il consiglio di amministrazione;	
	3) Il Presidente della Cooperativa;	
	Il collegio Sindacale, se nominato, qualora ricorrano i pre-	
	supposti di cui all'art. 2543 del codice civile.	
	Art.27.	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 cc, dei	

	Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del reviso-	
	re;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	Art.28.	
	ASSEMBLEA	
	le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	Art.29.	
	Convocazione.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo (nella sede sociale o altrove, purchè in Italia), la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	

	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 30.	
	(Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 31.	
	(Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 32.	
	(Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	

	Le persone giuridiche hanno diritto a non più di cinque voti,	
	in relazione al numero dei suoi membri, ex art. 2538 3^ comma	
	del codice civile.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co-	
	dice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 33.	
	(Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	

	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	TITOLO VII.	
	Art. 34.	
	(Amministrazione)	
	(art.2542 cc)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazio-	
	ne che sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da	
	3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta	
	al momento della nomina.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo dura in carica per un periodo non su-	
	periore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la deci-	
	sione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo eser-	
	cizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 35.	
	(Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	

	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	
	e dalle sue controllate.	
	Art. 36.	
	(Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori ed i Sindaci, se nominati, ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	

	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 37.	
	(Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgen-	
	za dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a farsi ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 38.	
	(Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attri-	
	buiti ad alcuno di essi, fermo restando l'obbligo di rimborso	

	delle spese sostenute per le attività espletate.	
	Art. 39.	
	(Rappresentanza)	
	Il presidente del C.D.A ha la rappresentanza della Cooperati-	
	va di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il Presidente del C.D.A. è autorizzato a riscuotere, da pub-	
	bliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura	
	ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	TITOLO VIII.	
	Art. 40	
	(Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	

	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO IX.	
	CONTROVERSIE.	
	Art. 41	
	(Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui infra, salvo che non sia previsto l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	

	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione.	
	Art. 42.	
	(Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	5.000,00.	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri	
	di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civi-	
	le;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono nominati da soggetto estraneo alla società.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i	

	soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere	
	secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile,	
	con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 43.	
	(Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	

	all'attività sociale.	
	TITOLO X.	
	SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44.	
	(Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45	
	(Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	= Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordi-	
	namento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costi-	
	tuiti.	
	TITOLO XII.	
	Art. 46	
	(Principi di mutualità, indivisibilità	
	delle riserve e devoluzione)	

[illegible]